

COMUNE DI VETTO

STATUTO

Approvato con delibera consiglio comunale n. 57 del 29/12/2007

TITOLO I IL COMUNE

CAPO I ELEMENTI COSTITUTIVI

ART.1 DENOMINAZIONE E NATURA GIURIDICA

1. Il Comune di Vetto, Ente locale autonomo, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo, facendo privilegiato riferimento al principio di ricollocare il Comune in un contesto generale che è quello dell'area matildica, della Comunità Montana, attualmente indicata come Appennino Reggiano, della Provincia e della Regione.
2. Della sua autonomia si avvale per il perseguimento dei propri fini istituzionali e per l'organizzazione e lo svolgimento della propria attività, alla quale provvede nel rispetto dei principi della Costituzione e delle leggi dello Stato, della Regione e del presente Statuto.

ART. 2 SEDE

1. Il Comune ha sede legale nel centro abitato di Vetto

ART. 3 SEGNI DISTINTIVI

Il Comune ha un proprio gonfalone ed un proprio stemma. Il Gonfalone è formato da 3 parti: il capo dello stemma riprende troncato l'emblema della famiglia dei Conti della Palude, da una parte un'aquila e dall'altra due aghi che servivano ai pescatori per riparare le reti (in seguito modificati con intento decorativo fino a travisarli in due doppie forcelle o scettri gigliati). Nel campo un paesaggio montano con fiume scavalcato da un ponte ad arco (Pontaccio). Detto stemma è sovrastato da una corona, mentre nella parte sottostante è presente, a semicerchio, un tralcio di alloro.

ART. 4 FINALITA' E COMPITI

1. Il Comune rappresenta l'intera popolazione del suo territorio e cura unitariamente i relativi interessi nel rispetto delle caratteristiche etniche e culturali. Ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico, garantisce la partecipazione dei cit-

tadini alle scelte politiche ed all'attività amministrativa e favorisce e incentiva il volontariato e le diverse forme di solidarietà.

2. Garantisce, attraverso propri programmi, la promozione di azioni positive per l'uguaglianza di opportunità tra uomo e donna in ottemperanza alle norme di legge in materia.
3. Nell'ambito delle competenze assegnate dalle leggi statali e regionali ed in collaborazione con la Comunità Montana e con gli altri enti pubblici, attiva le funzioni amministrative nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto e utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, con particolare riguardo al sostegno ed alla valorizzazione delle risorse umane e materiali presenti nel territorio montano favorendo ogni iniziativa concertata con la Comunità Montana.
4. Il Comune riconosce e valorizza il ruolo delle organizzazioni sindacali ed imprenditoriali e delle associazioni presenti e operanti nel territorio comunale, sia quali soggetti rappresentativi di interessi collettivi, sia quali interlocutori attivi e propositivi nella ricerca delle migliori soluzioni dei problemi della vita collettiva, ed in particolare nelle scelte di politica economica; tutela la famiglia, l'ambiente, il territorio con particolare riguardo alle risorse paesaggistiche", promuove l'impegno civile e sociale dei giovani e ne favorisce la partecipazione alla vita amministrativa del Comune.
5. Il Regolamento stabilirà tempi e modalità per una costante consultazione fra Comune, organizzazioni Sindacali ed Imprenditoriali ed altre parti sociali individuate dal regolamento stesso, su tematiche di interesse generale o su questioni inerenti in modo specifico uno o più settori economici, istituendo, eventualmente, appositi comitati consultivi.

TITOLO II GLI ORGANI ISTITUZIONALI

ART. 5 ORGANI DEL COMUNE

Gli Organi del Comune sono il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco.
Il Sindaco ed il Consiglio comunale sono organi elettivi.
Le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dallo Statuto.

CAPO I IL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 6 ELEZIONE, COMPOSIZIONE E DURATA IN CARICA

1. L'elezione, la composizione e la durata in carica del Consiglio comunale sono regolati dalla legge.
2. Il Consiglio dura comunque in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

ART. 7 COMPETENZE

Il Consiglio Comunale esercita la potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità, ed ai procedimenti

stabiliti nel presente statuto e nelle norme regolamentari. Impronta l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.

1. La sua elezione, la durata in carica, il numero dei Consiglieri sono regolati dalla legge.
2. Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
 - a. statuti dell'ente e delle aziende speciali, regolamenti, salva l'ipotesi di cui all'art. 48, comma 3 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e successive modifiche, criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - b. programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali ed elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali, pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie;
 - c. convenzioni tra i Comuni, tra i Comuni e la Provincia, costituzione e modificazione di forme associative;
 - d. istituzioni, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e partecipazione;
 - e. organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione di pubblici servizi, partecipazione dell'Ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
 - f. istituzione ed ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e servizi;
 - g. indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
 - h. contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio Comunale ed emissione dei prestiti obbligazionari;
 - i. spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
 - l. acquisti ed alienazioni immobiliari, relative permuta, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario o di altri funzionari;
 - m. definizioni degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservato dalla legge.
 - n. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organismi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate dalla Giunta da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

ART. 8 COMMISSIONI

1. Il Consiglio Comunale può istituire nel suo seno commissioni permanenti, temporanee o speciali.
2. Il Regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale.

ART. 9
COMMISSIONE DI CONTROLLO E DI GARANZIA PER LE MINORANZE

1. Il Consiglio Comunale può nominare nel suo seno commissioni di controllo.
2. Dette commissioni possono svolgere la loro attività di verifica nei confronti dell'azione politico-amministrativa della Giunta ed allo stato di attuazione delle linee programmatiche dell'Amministrazione comunale.
3. Le commissioni di cui al presente articolo sono presiedute da un rappresentante delle minoranze consiliari che viene dalle stesse proposto in sede di nomina della commissione. In mancanza di una proposta unitaria, provvede il Consiglio scegliendo tra i candidati proposti dai vari gruppi di minoranza; è eletto il candidato che ottiene il maggiore numero di voti.
4. La composizione delle commissioni di cui al presente articolo deve comunque rispecchiare il rapporto proporzionale tra i gruppi consiliari.
5. Le commissioni di cui al precedente ed al presente articolo possono invitare a partecipare ai propri lavori Sindaco, Assessori, organismi associativi, responsabili di servizio e rappresentanti delle forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti. Sono tenute a sentire il Sindaco, gli Assessori ed i responsabili di servizio ogniqualevolta questi lo richiedano.

ART. 10
LINEE PROGRAMMATICHE

1. Entro sessanta giorni dalla prima seduta del Consiglio, il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzarsi nel corso del mandato per la discussione e la definizione degli stessi.
2. Ciascun Consigliere ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo integrazioni e modifiche, mediante la presentazione di eventuali emendamenti.
3. Il documento, dopo la discussione, è sottoposto all'approvazione del Consiglio, il quale si esprime con voto palese a maggioranza semplice.
4. Con la periodicità annuale il Consiglio partecipa alla verifica dell'adeguamento delle linee programmatiche.

ART. 11
CONSIGLIERI

1. Ciascun Consigliere rappresenta l'intera comunità locale e partecipa all'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione e di voto.
2. La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolati dalla legge.
3. E' Consigliere anziano il Consigliere che ha ottenuto il maggior numero di voti.
4. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al rispettivo Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma dell'art. 141 del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267 e successive modificazioni.

ART. 12 DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI

1. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del Consigliere comunale, previsti dalla legge, sono disciplinati dal regolamento.
2. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.
3. Il Consigliere Comunale che, senza giustificato motivo, non partecipi a TRE sedute consecutive o a quindici complessive nell'arco del mandato, viene con delibera del Consiglio dichiarato decaduto. La comunicazione di assenza deve pervenire al Sindaco o al Segretario comunale entro l'inizio della seduta ed inserita agli atti della seduta. E' ammessa la giustificazione postuma quando l'assenza si è verificata per cause impreviste ed imprevedibili ed in tal caso deve pervenire al protocollo del Comune non oltre 3 giorni dalla data della seduta cui ci si è assentati.
4. La sussistenza della causa di decadenza viene comunicata dal Sindaco al Consigliere interessato almeno trenta giorni prima della seduta in cui il provvedimento dovrà essere discusso. Fino al giorno del Consiglio, l'interessato può presentare memorie e documentazioni giustificative e depositarle agli atti della seduta nella quale la decadenza viene trattata come unico punto all'ordine del giorno. Durante la trattazione, l'interessato ha diritto di essere sentito dall'assemblea ma non ha diritto di voto.
5. Pronunciata la decadenza, il Consiglio provvede alla surroga secondo quanto previsto dall'art. 45 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000: in tal caso, il termine di dieci giorni decorre dalla data di esecutività della deliberazione che ha pronunciato la decadenza.
6. In caso di cessazione dalla carica per dimissioni contestuali di almeno la metà più uno dei consiglieri assegnati si applica la procedura di cui all'art. 141 del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267.

ART. 13 GRUPPI CONSILIARI

1. I Consiglieri si possono costituire in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento e ne danno comunicazione al Segretario Comunale. La formazione dei gruppi avviene, di regola, in relazione alle liste dei candidati. Tuttavia, la costituzione del gruppo non è vincolata alle risultanze delle elezioni e può essere costituito da un solo componente. Il gruppo consiliare nomina il proprio capigruppo. Se non viene esercitata tale facoltà o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei Consiglieri che hanno riportato il maggior numero di voti all'interno della lista.
2. Il regolamento può prevedere la conferenza dei capigruppo, disciplinandone il funzionamento e le attribuzioni.
3. Ai gruppi consiliari è assicurata, per l'esercizio delle loro funzioni, la disponibilità di strutture, spazi e supporti tecnici.

ART. 14 RAPPRESENTANTI PRESSO LA COMUNITA' MONTANA

I rappresentanti del Comune presso la Comunità Montana sono nominati dal Consiglio nel proprio seno, con votazione palese e a maggioranza assoluta dei componenti, su proposta dei capigruppo consiliari.

Tra i designati deve essere presente la minoranza.

In caso di inadempienza del Consiglio Comunale le nomine dei rappresentanti verranno effettuate dal Sindaco, ai sensi di legge e sentiti i capigruppo consiliari.

CAPO II

La Giunta comunale

ART. 15

GIUNTA COMUNALE

1. La Giunta Comunale è l'organo esecutivo del Comune.
2. Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e dell'efficienza.
3. Adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio Comunale.

ART. 16

NOMINA, COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di Assessori non superiore a 4 (quattro).
2. Il Sindaco, entro 10 (dieci) giorni dalla sua elezione, nomina gli Assessori, tra cui un Vice-Sindaco, scegliendoli anche tra i cittadini non facenti parte del Consiglio, purché in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere. In questo ultimo caso, gli Assessori esterni non possono essere più di 1 (uno). Gli stessi partecipano alle sedute del Consiglio Comunale senza diritto di voto.
3. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, gli appartenenti alla famiglia di fatto, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed istituzioni. L'eventuale nomina è nulla.
4. I componenti la Giunta competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.
5. Della nomina della Giunta il Sindaco dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.
6. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva del Consiglio Comunale e comunque non oltre dieci giorni dalla revoca. Contestualmente alla revoca, il Sindaco provvede alla nomina dei nuovi Assessori.
7. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco ed opera attraverso deliberazioni collegiali adottate in sedute segrete.

ART. 17

COMPETENZE DELLA GIUNTA

1. La Giunta collabora con il Sindaco nel governo del Comune. La Giunta compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento.
2. Alla Giunta compete, tra l'altro, di:
 - a. collaborare con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio;

- b. concorrere alla formazione delle linee programmatiche di mandato che il Sindaco presenta al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni;
- c. riferire annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso;
- d. adottare in via d'urgenza le variazioni di bilancio, sottoponendole a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza;
- e. adottare il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio,
- f. autorizzare la proposizione dell'azione giuridica ovvero a resistere in giudizio, nell'esclusivo interesse dell'ente.

CAPO III Il Sindaco

ART. 18 IL SINDACO

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini a suffragio universale e diretto, secondo le modalità stabilite dalla legge. Il Sindaco è organo monocratico del Comune e lo rappresenta ufficialmente.
2. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Sindaco non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima carica. Il terzo mandato consecutivo è consentito se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi ed un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.
3. Nell'esercizio esterno delle sue funzioni, indossa a tracolla la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, che costituisce il suo distintivo.
4. Il Sindaco, quale Capo dell'Amministrazione:
 - a) ha la rappresentanza legale dell'ente verso l'esterno;
 - b) esercita le funzioni locali attribuitegli dalle leggi, dal presente statuto e dai regolamenti e sovrintende all'esecuzione degli atti del Comune, nonché all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune;
 - c) nomina il Segretario comunale;
 - d) nomina il Direttore Generale, nel caso sia stata approvata la convenzione di cui all'articolo 108, comma 3, del Decreto legislativo n. 267/2000 ovvero ne attribuisce le funzioni al Segretario comunale;
 - e) nomina i componenti della Giunta;
 - f) convoca e presiede la Giunta;
 - g) nomina i Responsabili degli Uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi di collaborazione esterna, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici;
 - h) coordina e riorganizza, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti, delle Amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti;
 - i) promuove gli accordi di programma, convoca la conferenza per verificare la possibilità di concordare l'accordo di programma, presiede il Collegio di vigilanza sull'esecuzione dell'accordo:

5. Il Sindaco è Ufficiale di Governo e in tale veste, ai sensi dell'art. 54 del Decreto Legislativo n. 267/2000:
- a) svolge i servizi di spettanza statale e, in particolare, sovrintende alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
 - b) sovrintende all'espletamento delle funzioni statali attribuite o delegate al Comune e, in particolare, alla emanazione degli atti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica; allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge; alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto;
 - c) adotta i provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire o eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini;
 - d) ha competenza in materia di informazione alla popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali, di cui all'art. 36 del D.P.R. 6 febbraio 1981 n. 66.

ART. 19 NOMINA E REVOCA DEI RAPPRESENTANTI

1. La nomina e la designazione dei Rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni, consorzi e società spetta al Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale, salvo riserva del Consiglio stesso, nei casi in cui la rappresentanza sia espressione diretta del Consiglio.
2. I Rappresentanti del Comune possono essere revocati solo per gravi violazioni di legge o persistente contrasto rispetto agli indirizzi del Comune. La revoca è disposta dal Sindaco o dal Consiglio Comunale, in ragione della competenza nella nomina.

ART. 20 CESSAZIONE DALLA CARICA DI SINDACO

1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Sino alle elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.
2. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.
3. Le dimissioni del Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma 1 trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio con contestuale nomina di un Commissario.
4. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco nonché della Giunta.

ART. 21 VICE SINDACO E ASSESSORE ANZIANO

1. Il Vice Sindaco viene nominato dal Sindaco tra i componenti della Giunta e, ai sensi dell'art. 53, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, sostituisce il Sindaco in tutte le sue funzioni in caso di assenza o di impedimento temporanea, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'art. 59 del medesimo decreto legislativo.

2. Nel caso di contemporanea assenza od impedimento del Sindaco e del Vice Sindaco, ne esercita temporanea le funzioni l'Assessore Anziano, intendendo, per tale, il più anziano di età.

ART. 22 RESPONSABILITA'

1. Per gli Amministratori del Comune si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità civile, penale e contabile degli impiegati Civili dello Stato.
2. Il comportamento degli Amministratori, nell'esercizio delle proprie funzioni, deve essere improntato all'imparzialità e al principio di buona amministrazione, nel rispetto dell'autonomia gestionale ed operativa dei Responsabili dei Servizi.

ART. 23 DIVIETO DI INCARICHI E CONSULENZE

1. Al Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri Comunali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune.

TITOLO III PROCEDIMENTO DELIBERATIVO

ART. 24 DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI

1. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.
2. Il deposito degli atti inerenti le proposte di deliberazioni, regolarmente istruite dai Responsabili dei servizi, e la verbalizzazione delle sedute del Consiglio e della Giunta sono curate dal Segretario comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal regolamento. Il Segretario comunale non partecipa alle sedute, solo quando si trova in uno dei casi di incompatibilità. In tale caso è sostituito in via temporanea da un componente del collegio nominato dal Sindaco.
3. I verbali delle sedute sono firmati dal Sindaco e dal Segretario.
4. L'elenco delle delibere di Consiglio e di Giunta viene trasmesso ai Capigruppo consiliari.

ART. 25 PARERI

1. In ogni atto deliberativo del Consiglio e della Giunta che non sia mero atto di indirizzo devono essere inseriti nel testo i pareri prescritti dall'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000.
2. Nel caso di parere negativo debitamente motivato, l'organo collegiale, se ritiene di deliberare in modo difforme, ne esplica la motivazione.

3. L'adozione di deliberazioni diverse da quelle per cui è stata compiuta la fase istruttoria o l'accoglimento di emendamenti che incidano in modo sostanziale sulle stesse è subordinato all'acquisizione dei pareri previsti dalla legge.

ART. 26 DETERMINAZIONI

1. Ai sensi degli articoli 107 e 109 del Decreto Legislativo n. 267/2000, il Direttore Generale, ove istituito ed operante, nonché i Dirigenti o i Responsabili di servizio assumono determinazioni nelle materie di loro competenza.
2. Dette determinazioni sono assunte altresì dal Segretario comunale nell'esercizio delle funzioni a questo attribuite dal presente statuto o dai regolamenti, o conferite espressamente dal Sindaco.
3. Le determinazioni vengono numerate progressivamente e raccolte a cura dell'Ufficio di Segreteria che provvede ad annotare, in ordine cronologico ed in apposito registro, il numero, la data, il servizio, l'oggetto e gli estremi di esecutività.
4. Le determinazioni che comportano impegni di spesa sono esecutive con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
5. Le determinazioni che invece non comportano impegni di spesa, sono esecutive dal momento della loro adozione.
6. Tutte le determinazioni vengono pubblicate all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi.
7. L'Ufficio Segreteria provvede ad inviare ai capigruppo consiliari l'elenco delle determinazioni assunte.

TITOLO IV –ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI CAPO I - SEGRETARIO COMUNALE

ART. 27 IL SEGRETARIO COMUNALE

1. Il Comune ha un Segretario Comunale titolare, nominato dal Sindaco, scelto tra gli iscritti all'albo di cui all'articolo 98 del Decreto Legislativo n. 267/2000. La nomina ha durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco che lo ha nominato.
2. Il Segretario cessa automaticamente dalla carica allo scadere del mandato del Sindaco e continua ad esercitare le proprie funzioni, dopo la cessazione del Sindaco, fino alla riconferma o alla nomina del nuovo Segretario.
3. Il Segretario può essere revocato con provvedimento motivato del Sindaco, previa deliberazione della Giunta, per violazione dei doveri d'ufficio. La deliberazione di revoca deve indicare dettagliatamente circostanze e motivi della violazione. Al Segretario comunale è consentito di controdedurre in un congruo termine, passato infruttuosamente il quale, si intende revocato. In caso di presentazione di memoria di replica occorrerà procedere ad una nuova deliberazione da parte della Giunta comunale che tenga conto delle controdeduzioni addotte, seguita poi dal provvedimento sindacale.

ART. 28 ATTRIBUZIONI

1. Il Segretario comunale è un organo consultivo dotato di ampia competenza giuridico-amministrativa.

2. In tale veste coadiuva e sovrintende l'attività dei responsabili di servizio e degli uffici; partecipa, se richiesto, a commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e, con l'autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne.
3. Se richiesto, formula pareri ed esprime valutazioni in ordine giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli Assessori e ai singoli Consiglieri.

ART. 29 DIRETTORE GENERALE

1. E' consentito procedere alla nomina di un Direttore Generale previa stipula di apposita convenzione tra Comuni il cui numero di abitanti assommato raggiunga le 15.000 unità. Il Direttore Generale esercita i compiti di cui all'art. 108 del D.Lgs. 267/2000.
2. Contestualmente al provvedimento di nomina vengono disciplinati nel rispetto dei loro distinti ed autonomi ruoli, i rapporti con il Segretario comunale.

ART. 30 VICE SEGRETARIO

1. Il Vice Segretario coadiuva il Segretario Comunale nell'esercizio delle sue funzioni.
2. Oltre alle funzioni di collaborazione ed ausilio del Segretario, il Vice Segretario lo sostituisce in caso di assenza, impedimento o vacanza.
3. Il Regolamento di organizzazione disciplina le attribuzioni, le responsabilità e le modalità di copertura del posto.

CAPO II PERSONALE ED UFFICI

ART. 31 PRINCIPI STRUTTURALI ED ORGANIZZATIVI

1. L'Amministrazione del Comune si attua mediante un'attività per obiettivi e deve essere uniformata ai seguenti principi e finalità:
 - a) organizzazione del lavoro non per singoli atti, bensì per progetti-obiettivo e per programmi;
 - b) analisi ed individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
 - c) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale.
2. Il regolamento individua forme e modalità di organizzazione e di gestione della struttura interna, con sua articolazione in uffici anche appartenenti ad aree diverse, collegate funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati, nel rispetto del principio per cui i poteri di indirizzo e controllo spettano agli organi elettivi, mentre la gestione amministrativa è attribuita ai dirigenti o equiparati.

ART. 32 RESPONSABILI DI SERVIZIO

1. Spetta ai Responsabili di servizio l'adozione di tutti gli atti e provvedimenti amministrativi, anche di carattere discrezionale, i quali abbiano natura gestionale ai sensi

dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, con esclusione di quelli attribuiti al Segretario Comunale e al Direttore Generale se nominato.

2. I Responsabili di servizio compiono l'istruttoria ed esprimono i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 sugli atti deliberativi della Giunta Comunale e del Consiglio Comunale.
3. Essi sono responsabili del raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Giunta Comunale nei documenti di programmazione della gestione relativamente al servizio di appartenenza e della gestione di tutte le relative risorse umane e finanziarie ad essi assegnate.

ART. 33 ORGANO DI VALUTAZIONE

1. Il raggiungimento degli obiettivi di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente è verificato da apposito nucleo di valutazione individuato dalla Giunta e composto da 3 esperti di cui uno in qualità di Presidente è il Segretario comunale.

ART. 34 PERSONALE

1. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle attrezzature, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.
2. La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dell'ente che danno esecuzione alle leggi ed allo statuto.
3. Il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato dalla Giunta, disciplina in particolare:
 - a) struttura organizzativo-funzionale;
 - b) dotazione organica;
 - c) modalità di assunzione e cessazione dal servizio;
 - d) possibilità di nomina di soggetti esterni ai posti di responsabile di servizio con contratto a tempo determinato di diritto pubblico ed eventualmente di diritto privato e con motivata deliberazione;
 - e) possibilità per il Sindaco di ricorrere a consulenti esterni attraverso convenzioni a termine per incarichi determinati caratterizzati da elevata professionalità.

TITOLO V - SERVIZI PUBBLICI LOCALI

CAPO I - GESTIONE

ART. 35 SERVIZI PUBBLICI LOCALI

1. Il Comune provvede all'istituzione ed alla gestione dei servizi pubblici locali che hanno per oggetto la produzione di beni e di attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. Compete al Consiglio comunale l'individuazione di nuovi servizi pubblici e la scelta dei relativi modelli di gestione.
3. Spetta altresì al Consiglio la modificazione dei servizi esistenti in relazione alle mutate esigenze della comunità locale. Nell'organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

ART. 36

GESTIONE IN ECONOMIA

1. Il Comune gestisce in economia i servizi che per la loro dimensione o per le loro caratteristiche non rendano opportuno altra forma di gestione.

ART. 37

ALTRE FORME DI GESTIONE

1. I servizi pubblici locali privi di rilevanza economica sono gestiti mediante affidamento diretto a:
 - a) Istituzioni;
 - b) aziende speciali anche consortili;
 - c) società a capitale interamente pubblico, a condizione che l'ente titolare del capitale sociale eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente che la controlla.
2. Il comune può procedere ad affidamenti ad associazioni e fondazioni dallo stesso costituite o partecipate per i servizi culturali ed il tempo libero.

ART. 38

AZIENDA SPECIALE

1. Il Consiglio di amministrazione è nominato con deliberazione di Consiglio Comunale tra coloro che abbiano i requisiti per la elezione a Consigliere comunale e comprovate esperienze di amministrazione, facendo salva la rappresentanza della minoranza consiliare.
2. La carica di Consigliere dell'azienda è incompatibile con quella di Consigliere comunale, Assessore e Consigliere di altra azienda, istituzione o società del Comune o alla quale il Comune partecipi.
3. Anche il Presidente ed il Direttore dell'Azienda vengono nominati dal Consiglio Comunale.
4. Il comune può trasformare per atto unilaterale l'azienda speciale in società di capitali, in base alla disciplina di cui all'art. 115 del D.Lgs 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni. L'azienda speciale è un ente strumentale del Comune. Come tale, è dotata di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale. Il Consiglio Comunale approva lo Statuto dell'Azienda che disciplina in particolare l'organizzazione e il suo funzionamento.

ART. 39

ISTITUZIONE

1. Per l'esercizio di servizi sociali il Consiglio comunale può avvalersi di Istituzioni, quali organismi strumentali del Comune, dotate di sola autonomia gestionale.
2. Il Consiglio di amministrazione è nominato con deliberazione di Consiglio Comunale tra coloro che abbiano i requisiti per la elezione a Consigliere comunale e comprovate esperienze di amministrazione, facendo salva la rappresentanza della minoranza consiliare.
3. Apposito regolamento specifico adottato dall'ente disciplinerà il funzionamento e l'ordinamento dell'istituzione.

ART. 40
SOCIETA' PER AZIONI CON PARTECIPAZIONE MINORITARIA
DEGLI ENTI LOCALI

1. L'Ente Locale può, in virtù di quanto disposto dall'art.116 del D.Lgs 167/00 e successive modifiche ed integrazioni, per l'esercizio di servizi pubblici di cui all'articolo 113-bis e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio, nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, che non rientrino, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, nelle competenze istituzionali di altri enti, costituire apposite società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria anche in deroga ai vincoli derivanti da disposizioni di legge specifiche. In tal caso il Comune procede alla scelta dei soci privati e all'eventuale collocazione dei titoli azionari sul mercato con procedure di evidenza pubblica. L'atto costitutivo delle società deve prevedere l'obbligo dell'ente pubblico di nominare uno o più amministratori e sindaci. Nel caso di servizi pubblici locali una quota delle azioni può essere destinata all'azionariato diffuso e resta comunque sul mercato.

TITOLO VI
GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA E CONTABILITA'

ART. 41
AUTONOMIA FINANZIARIA

1. Il Comune, nell'ambito della finanza pubblica, è titolare di autonomia finanziaria, così come di autonoma potestà impositiva nel campo delle imposte, tasse e tariffe.
2. Nell'ambito dell'autonomia di cui al precedente punto, il Comune:
 - a) determina l'entità ed i criteri della compartecipazione degli utenti alla copertura dei costi dei servizi, fissando le relative tariffe;
 - b) ispira la propria azione a criteri di equità e di giustizia distribuendo il carico tributario in modo da assicurare la partecipazione di ciascun cittadino in proporzione alle sue effettive capacità contributive;
 - c) per la realizzazione di opere, interventi o per l'istituzione e gestione di servizi, può reperire le necessarie risorse anche mediante contribuzioni volontarie, straordinarie o periodiche, corrisposte dai cittadini;
 - d) qualora, dalla realizzazione di opere, interventi ed attività derivino utilità particolari e differenziate a singoli gruppi o categorie predeterminabili, può prevedere forme di contribuzione in rapporto al grado di utilità diretta conseguita.

CAPO I - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

ART. 42
ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA

1. La revisione economico – finanziaria è affidata ad un solo revisore eletto dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei membri, ai sensi dell'art.234, comma 3°, del D.Lgs. n.267/2000.
2. Per le cause di incompatibilità e di ineleggibilità si rinvia a quanto stabilito dall'art. 236 del D.Lgs. n.267/2000.

3. L'organo di revisione economico – finanziaria esercita le funzioni attribuitegli dalla legge con le modalità definite nel regolamento di contabilità ed ha il diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente.

ART. 43
PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO

1. La programmazione dell'attività del Comune è correlata alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla. Essa viene definita e rappresentata attraverso il bilancio annuale, la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale.

ART. 44
OPERE PUBBLICHE ED INVESTIMENTI

1. L'attività di realizzazione delle opere pubbliche si svolge sulla base di un programma triennale e dei suoi aggiornamenti annuali. Tale programma predisposto dall'Organo esecutivo deve essere approvato dal Consiglio Comunale unitamente al bilancio preventivo di cui costituisce parte integrante.
2. Per il finanziamento degli investimenti l'organo competente attiva tutte le procedure previste da leggi ordinarie e speciali, statali e regionali.

TITOLO VII
ORDINAMENTO FUNZIONALE

CAPO I - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

ART. 45
ORGANIZZAZIONE SOVRACOMUNALE

1. Il Comune promuove e favorisce forme di collaborazione con altri enti pubblici territoriali e prioritariamente con la Comunità Montana dell'Appennino Reggiano la Provincia di Reggio Emilia e la Regione, al fine di coordinare ed organizzare, unitamente agli stessi, funzioni e servizi tendendo al superamento del rapporto puramente istituzionale.

ART. 46
ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE

1. Il Comune promuove rapporti ed aderisce a forme di collaborazione, amicizia, solidarietà con enti locali di altri paesi, anche al fine di superare le barriere tra i popoli e le culture diverse.

CAPO II - FORME COLLABORATIVE

ART. 47
PRINCIPIO DI COOPERAZIONE

1. Il Comune ricerca e promuove, avvalendosi degli istituti previsti dalla legge, le forme associative tra enti locali più idonee all'esercizio delle attività e finalità da perseguire.

ART. 48
CONVENZIONI TRA ENTI

1. Al fine di conseguire obiettivi di razionalità economica ed organizzativa, il Consiglio comunale può deliberare la stipula di apposite convenzioni con altri enti locali per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.
2. Le convenzioni disciplinano i fini, la durata, le forme e la periodicità delle consultazioni fra gli enti contraenti, i rapporti finanziari, i reciproci obblighi e garanzie.
3. La convenzione individua l'ente che assume il coordinamento organizzativo ed amministrativo della gestione e ne disciplina le forme.
4. Le convenzioni di cui al presente articolo possono altresì prevedere la costituzione di uffici comuni ai quali affidare l'esercizio di funzioni pubbliche in luogo degli enti convenzionati ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

ART.49
CONSORZI

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di Consorzi con altri enti per la gestione associata di uno o più servizi pubblici e l'esercizio di funzioni pubbliche.
2. A questo fine il Consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti:
 - a) una convenzione che, oltre al contenuto previsto nell'art.30 del D.Lgs 18.08.2000 n.267, stabilisca le nomine e le competenze degli organi consortili, nonché l'obbligo di trasmissione degli atti fondamentali del consorzio agli enti aderenti e la loro pubblicazione nei rispettivi albi pretori;
 - b) lo Statuto che disciplina, in conformità alla convenzione, l'organizzazione, la nomina e le funzioni degli Organi consortili.

ART. 50
ACCORDI DI PROGRAMMA

1. Il Comune per la realizzazione di opere, interventi o programmi di intervento previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti pubblici interessati, promuove e conclude accordi di programma.
2. L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti ed, in particolare:
 - determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;
 - predisporre il piano finanziario, che contenga i costi e le fonti di finanziamento e regolare il loro riparto fra gli enti coinvolti;
 - assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.
3. Il Sindaco definisce e stipula l'accordo, con le modalità e le procedure previste dall'art.34 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267.

CAPO III - PARTECIPAZIONE POPOLARE

ART. 51 PARTECIPAZIONE

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione all'attività dell'Ente da parte dei cittadini residenti che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, dei cittadini elettori non residenti che nel Comune esercitano attività di lavoro da almeno un anno e degli stranieri residenti, al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato e di promozione sociale, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'Ente.
3. Sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscano l'intervento di tutti i cittadini individuati ai sensi del comma 1 del presente articolo, alla formazione degli atti così come previsto nel successivo art. 58.
4. L'Amministrazione attiva forme di consultazione per acquisire pareri di gruppi o organizzazioni, quando lo ritiene opportuno, o quando questi ne facciano espressa e motivata richiesta.

CAPO IV ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

ART. 52 CONSULTAZIONI

1. Il Comune nelle materie di esclusiva competenza locale e di rilevante interesse, promuove la consultazione della cittadinanza o di parte di essa, delle associazioni presenti sul territorio e di ogni altra formazione economica o sociale. La consultazione può essere attivata anche su specifiche richieste degli interessati.
2. La consultazione può essere effettuata mediante assemblee pubbliche, o con altre forme ritenute opportune.
3. Il regolamento stabilisce le forme di svolgimento e di pubblicità delle consultazioni.

ART. 53 ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE

1. Ogni cittadino individuato ai sensi del comma I dell'art. 48 del presente Statuto, in forma singola o associata, può rivolgere all'Amministrazione comunale istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere una migliore tutela degli interessi collettivi.
2. Le istanze, petizioni o proposte sono rivolte al Sindaco e contengono in modo chiaro e intelligibile la questione che viene posta o la soluzione che viene proposta, la sottoscrizione dei presentatori, il recapito degli stessi e la designazione del rappresentante.
3. L'Amministrazione, tramite gli uffici interessati che si fanno carico dell'istruzione della pratica, ha trenta giorni per esaminare l'atto e far conoscere agli interessati il proprio intendimento in merito. Qualora i firmatari dell'istanza, petizione o proposta siano più di trenta o rappresentino almeno la metà degli utenti di un servizio,

l'oggetto dell'istanza, petizione o proposta, viene iscritto all'ordine del giorno del Consiglio Comunale. Nel corso della trattazione dell'oggetto, può essere sentito il rappresentante dei firmatari.

4. Il regolamento individua gli uffici competenti ad istruire le pratiche, le materie eventualmente escluse e le modalità di raccolta delle firme.

ART. 54 REFERENDUM CONSULTIVO

1. Il referendum consultivo è un istituto previsto dalla legge ed ordinato dal presente Statuto e dal regolamento, con il quale tutti gli aventi diritto al voto sono chiamati a pronunciarsi in merito a questioni di rilevanza generale, per l'intera collettività locale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa.
2. I referendum devono riguardare materie di esclusiva competenza locale e non possono avere luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.
3. Non possono essere oggetto di referendum le seguenti materie:
 - a) revisione dello Statuto del Comune, e di quelli delle aziende speciali e delle istituzioni;
 - b) tributi locali, tariffe dei servizi ed altre imposizioni;
 - c) piani di sviluppo della rete commerciale e produttiva, piani territoriali ed urbanistici, piani per la loro attuazione, quando definitivamente approvati;
 - d) designazione e nomina di rappresentanti comunali;
 - e) bilanci annuali e pluriennali, relazioni previsionali e programmatiche, piani pluriennali degli investimenti, conti consuntivi;
 - f) disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale;
 - g) argomenti già sottoposti a referendum nei cinque anni precedenti;
 - h) attività amministrative vincolate da leggi statali e regionali.
4. Qualora abbia partecipato alla consultazione referendaria la maggioranza degli aventi diritto al voto, il Consiglio Comunale è tenuto a pronunciarsi entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco.
5. Il Consiglio Comunale fissa nel regolamento i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.
6. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune e ne deve essere data ampia informazione alla cittadinanza.
7. Il referendum consultivo è indetto su richiesta presentata nelle forme di legge, da almeno il 15% degli aventi diritto iscritti nel registro della popolazione del Comune alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello nel quale viene presentata la richiesta, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età.

CAPO V

ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE

Art. 55 PRINCIPI GENERALI

1. Il Comune favorisce e valorizza l'attività delle libere forme associative e di partecipazione operanti sul proprio territorio anche su base frazionale, a tutela d'interessi diffusi o portatori di valori culturali economici e sociali.
2. Le finalità delle libere associazioni non devono essere in contrasto con i principi del presente statuto.

3. Le libere associazioni hanno facoltà di presentare memorie, documentazioni, osservazioni utili alla formazione dei programmi d'intervento pubblico e alla soluzione dei problemi amministrativi.

ART.56 ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE

1. L'Amministrazione comunale, per la gestione di particolari servizi, può promuovere la costituzione di appositi organismi determinando: finalità da perseguire, requisiti per l'adesione, composizione degli organi di direzione, modalità di acquisizione dei fondi e loro gestione.
2. I rappresentanti degli organismi di partecipazione e delle associazioni possono essere invitati a partecipare ai lavori delle commissioni consiliari.

ART.57 INCENTIVAZIONE

1. Alle associazioni ed agli organismi di partecipazione, possono essere erogate forme di incentivazione con apporti sia di natura finanziaria-patrimoniale, che tecnico-professionale e/o organizzativo.

TITOLO VIII - ACCESSO ED INFORMAZIONE ALLA CIDADINANZA

CAPO I - PUBBLICITA' ATTI

Art. 58

LA PUBBLICITA' DEGLI ATTI

1. Gli atti dell'Amministrazione Comunale sono pubblici fatte salve le previsioni di legge e del regolamento sul diritto di accesso per quegli atti la cui diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi, delle imprese o il risultato dell'azione amministrativa.
2. Presso gli uffici comunali dovrà essere possibile per i cittadini interessati, secondo i modi e le forme stabiliti dall'apposito regolamento, avere informazioni precise sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino.

CAPO II- DIRITTO DI ACCESSO

ART. 59

DIRITTO DI INFORMAZIONE

1. L'Amministrazione comunale garantisce il diritto dei cittadini, nelle forme previste dal regolamento, all'informazione sullo stato degli atti, delle procedure, sull'ordine di esame delle domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino.
2. L'Amministrazione comunale garantisce altresì ai cittadini, nelle forme previste dal regolamento, il diritto all'informazione relativa all'attività da essa svolta o concernente dati non sensibili o non coperti da segreto di cui la stessa sia comunque in possesso.
3. Il regolamento sul procedimento amministrativo e sull'accesso agli atti ed ai servizi comunali disciplina le modalità di partecipazione dei cittadini, singoli od associati, alle determinazioni dell'Amministrazione comunale.

ART. 60

DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI E DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

1. Tutti i cittadini nel Comune, singoli od associati, hanno diritto di accesso agli atti amministrativi aventi contenuto generale.
2. Il diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi è assicurato ai residenti nel comune nonché a chiunque vi abbia interesse su motivata richiesta per la tutela di situazioni giuridiche rilevanti con le modalità stabilite dal regolamento.
3. L'esame degli atti e documenti è gratuito.
4. Il diritto di rilascio di copia di atti o documenti amministrativi, è subordinata al rimborso del solo costo di riproduzione.

ART. 61

INTERVENTI NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

1. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenire, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla legge.
2. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che di soggetti collettivi rappresentativi di interessi super individuali.
3. Il Responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso, ha l'obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste per legge.
4. Il regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviati, nonché i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento.
5. Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o il numero dei destinatari o la indeterminatezza degli stessi la renda particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla comunicazione, provvedendo a mezzo di pubblicazione all'albo pretorio o altri mezzi garantendo, comunque, altre forme di idonea pubblicazione e informazione.
6. Gli aventi diritto, entro 30 giorni dalla comunicazione personale o dalla pubblicazione del provvedimento, possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti all'oggetto del procedimento.
7. Il Responsabile dell'istruttoria, entro 20 giorni dalla ricezione delle richieste di cui al precedente comma 6, deve pronunciarsi sull'accoglimento o meno e rimettere le sue conclusioni all'organo comunale competente all'emanazione del provvedimento finale.
8. Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute deve essere adeguatamente motivato nella premessa dell'atto e può essere preceduto da contraddittorio orale.
9. Se l'intervento partecipativo non concerne l'emanazione di un provvedimento, l'Amministrazione, deve in ogni caso esprimere per iscritto, entro 30 giorni, le proprie valutazioni sull'istanza, la petizione e la proposta.
10. I soggetti di cui al comma primo hanno altresì diritto a prendere visione di tutti gli atti del procedimento, salvo quelli che il regolamento sottrae all'accesso.
11. La Giunta od il Responsabile del servizio interessato, secondo le rispettive competenze, potranno concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.

ART. 62

DIFENSORE CIVICO

1. Per il miglioramento dell'azione amministrativa dell'Ente e della sua efficacia, viene istituito, con sede presso la Comunità montana, il Difensore civico, il quale svolge, a favore di tutti i Comuni del comprensorio montano, un ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale, segnalando al Sindaco, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'Amministrazione nei confronti dei cittadini. Ove nel termine di 60 giorni il Sindaco non provveda, il Difensore Civico ne informa i capigruppo consiliari.
2. il Difensore Civico è eletto dalla Comunità Montana, nei modi e nei tempi da concordarsi con la medesima e con gli altri Comuni del comprensorio.
3. Contestualmente verranno anche definiti i requisiti, la durata in carica, la decadenza, la revoca, i rapporti con i Comuni, la sede e l'indennità di carica da ripartirsi fra i Comuni.

TITOLO IX

CAPO I - ATTIVITA' NORMATIVA

Art. 63

STATUTO

1. Il Comune determina il proprio ordinamento con lo Statuto, nell'ambito delle norme costituzionali e dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica. Il Consiglio Comunale adegua i contenuti dello Statuto al processo di evoluzione legislativa e della comunità locale.
2. Lo Statuto viene deliberato dal Consiglio con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.
3. Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'Albo Pretorio del Comune.

ART. 64

REGOLAMENTI

1. Il Comune esercita la propria potestà regolamentare nelle materie ad esso demandate dalla legge e dallo Statuto nel rispetto dei principi fissati dalla legge generale sulle autonomie locali e delle disposizioni statutarie medesime.
2. I regolamenti non contengono norme di carattere particolare e non hanno efficacia retroattiva.
3. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.
4. I regolamenti sono soggetti a pubblicazione all'Albo Pretorio ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

5. I regolamenti devono essere sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

ART. 65
FONTI DI INTERPRETAZIONE ED APPLICAZIONE

1. Spetta al Consiglio, alla Giunta ed al Sindaco, per l'ambito delle rispettive competenze, l'emanazione degli atti con cui si determina l'interpretazione delle norme dagli stessi organi emanate.

ART. 66
NORME FINALI – PUBBLICAZIONE

1. Lo Statuto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all'Albo Pretorio per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.